



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**ISTRUZIONI**

**PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

**PER L'ELEZIONE**

**DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ**

Maggio 2015



## AVVERTENZE

Questa pubblicazione illustra le norme che regolano il procedimento di formazione e di presentazione delle candidature per l'elezione del presidente e del consiglio delle comunità, ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*), come modificata dalla legge provinciale 13 novembre 2014, n. 12, nonché per l'esame delle candidature da parte dell'ufficio elettorale istituito presso ciascuna Comunità.

Le istruzioni hanno il fine di agevolare il compito degli organi e degli uffici competenti, nonché dei candidati, e di assicurare che tale atto preparatorio alla consultazione elettorale possa essere attuato con la massima regolarità, chiarezza e speditezza.

In allegato, allo scopo di facilitare il compito dei presentatori delle liste, sono riprodotti i modelli degli atti necessari per la formazione e la presentazione delle candidature.

I modelli sono reperibili sul sito internet della Provincia (all'indirizzo [http://www.comunitavalle.provincia.tn.it/elezioni\\_2015/elezioni\\_comunita\\_2015/](http://www.comunitavalle.provincia.tn.it/elezioni_2015/elezioni_comunita_2015/)).

Gli articoli di legge citati nella presente pubblicazione senza l'indicazione del provvedimento legislativo si riferiscono alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

Con deliberazione n. 773 del 12 maggio 2015 la Giunta provinciale ha disciplinato le modalità e i criteri per lo svolgimento del procedimento per l'elezione del presidente e dei componenti del consiglio delle comunità da parte del corpo per l'elezione degli organi delle Comunità, ai sensi dell'articolo 17 novies della legge provinciale n. 3 del 2006.



## INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	7
<b>PARTE PRIMA -</b>	
<b>FORMAZIONE, PRESENTAZIONE E RICEVIMENTO DELLE CANDIDATURE</b> .....	9
§ 1. Premessa.....	9
§ 2. Formazione delle candidature .....	9
1. Autenticazione delle sottoscrizioni .....	9
2. Candidati .....	11
1. Accettazione ed autenticazione della candidatura - dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza di condizioni di incandidabilità.....	11
2. Numero dei candidati e rappresentanza di genere .....	13
3. Sottoscrittori della lista .....	17
§3. Presentazione e ricevimento delle candidature .....	18
1. Documenti necessari per la presentazione delle candidature .....	18
2. Luogo, termine iniziale e finale per la presentazione delle candidature .....	19
3. Chi può effettuare la materiale presentazione delle candidature .....	19
4. Compiti dell'ufficio elettorale della comunità .....	19
<b>PARTE SECONDA-</b>	
<b>DELEGATI DI LISTA – RAPPRESENTANTI DI LISTA – TURNO DI BALLOTTAGGIO</b> .....	21
§4 Delegati di lista e rappresentanti di lista .....	21
§5. Turno di ballottaggio per l'elezione del presidente di comunità.....	21
<b>PARTE TERZA –</b>	
<b>ESAME DELLE CANDIDATURE DA PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE COSTITUITO PRESSO CIASCUNA COMUNITÀ ED ADEMPIMENTI SUCCESSIVI</b> .....	22
§6. Premessa.....	22
§7. Operazioni dell'ufficio elettorale di comunità.....	22
§8. Pubblicazione delle liste dei candidati ammesse e trasmissione alla Provincia delle candidature definitivamente approvate dall'ufficio elettorale.....	25
§9. Turno di ballottaggio per l'elezione del presidente di comunità.....	26



## PREMESSA

La disciplina per l'elezione del presidente e del consiglio delle comunità è contenuta nel capo V bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come modificata dalla legge provinciale 13 novembre 2014, n. 12.

Con le modifiche introdotte dalla legge provinciale di revisione della riforma istituzionale (L.P. n. 12/2014) è stato modificato il sistema di elezione degli organi di comunità passando da un sistema di elezione "misto" (3/5 dei componenti e il Presidente eletti direttamente, 2/5 dei componenti nominati dai consigli comunali) a un **sistema "indiretto"**.

Il **nuovo** sistema elettorale prevede che il presidente e i componenti del consiglio di Comunità siano eletti dal "**CORPO PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLA COMUNITA'**", composto da rappresentanti eletti dai singoli Consigli comunali.

Con deliberazione n. 773 del 12 maggio 2015 la Giunta provinciale ha disciplinato le modalità e i criteri per lo svolgimento del procedimento per l'elezione del presidente e dei componenti del consiglio delle comunità da parte del corpo per l'elezione degli organi delle comunità, ai sensi dell'articolo 17 novies della legge provinciale n. 3 del 2006.

Il quadro della normativa applicabile risulta pertanto dalle specifiche disposizioni dettate dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, integrate con i criteri per lo svolgimento del procedimento per l'elezione del presidente e dei componenti del consiglio delle comunità da parte del corpo per l'elezione degli organi delle comunità, approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 773 del 12 maggio 2015.





## PARTE PRIMA

### FORMAZIONE, PRESENTAZIONE E RICEVIMENTO DELLE CANDIDATURE

#### § 1. Premessa

Il procedimento di “presentazione delle candidature” è suddivisibile in due fasi:

1. la formazione delle candidature;
2. la presentazione delle candidature e degli allegati presso l’ufficio elettorale della comunità (art. 17 quinquies);

#### § 2. Formazione delle candidature (art. 17 quinquies – articoli 7 ed 8 delibera GP n. 773/2015)

##### 2.1. AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

Il procedimento elettorale si caratterizza per la tassatività dei termini, delle forme e delle procedure tra le quali rientra anche l’autenticazione delle sottoscrizioni. Si ritiene opportuno premettere alcune indicazioni generali per l’autenticazione delle varie sottoscrizioni richieste nel procedimento medesimo.

##### *Modalità di autenticazione delle sottoscrizioni*

**L’autenticazione delle sottoscrizioni** (e, in particolare, l’autenticazione delle sottoscrizioni relative alle dichiarazioni di accettazione delle candidature e di quelle dei presentatori richieste a corredo delle candidature) **deve essere effettuata con la massima attenzione e puntualità**, nel rispetto delle modalità indicate dall’art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 e succ. mod. e dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

L’autenticazione deve essere **redatta di seguito alla sottoscrizione**. Essa consiste nell’**attestazione**, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta **in sua presenza previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive**. Nell’attestazione devono essere indicati: la modalità di identificazione, la data ed il luogo della autenticazione, il nome e cognome del pubblico ufficiale nonché la relativa qualifica; infine devono essere apposti la firma per esteso del pubblico ufficiale ed il timbro dell’ufficio.

##### *Soggetti autorizzati ad eseguire autenticazioni*

Ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 i **soggetti autorizzati all’autenticazione** della sottoscrizione sono esclusivamente i seguenti:

- notai,
- giudici di pace,
- cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti d’appello e dei tribunali,
- segretari delle procure della Repubblica,
- presidenti delle province,
- sindaci,
- assessori comunali e provinciali,
- presidenti dei consigli comunali e provinciali,
- presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali,
- segretari comunali e provinciali,
- funzionari incaricati dal sindaco e dal Presidente della Provincia,
- consiglieri provinciali e consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al Presidente della Provincia e al sindaco.

Per la dichiarazione di accettazione della candidatura, qualora il candidato si trovi all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta all'Autorità diplomatica o consolare.

L'elencazione dei soggetti legittimati all'autenticazione delle sottoscrizioni indicati nell'articolo 14 della legge n. 53/1990 ha carattere **tassativo**. A questi soggetti comunque si aggiungono coloro che esercitano il potere di autentica in via ordinaria.

I pubblici ufficiali indicati nel predetto articolo 14, ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio del quale sono titolari.

Si evidenzia che il segretario di comunità **non** rientra tra i soggetti autorizzati all'autenticazione della sottoscrizione.

#### *Presenza del sottoscrittore all'atto dell'autentica*

L'autenticazione consiste nella attestazione della genuinità della firma e presuppone l'identificazione del sottoscrittore; è pertanto **necessario** che la **firma sia apposta alla presenza del pubblico ufficiale** che ne esegue l'autenticazione.

#### *Modalità di identificazione del sottoscrittore*

L'autenticazione della firma è effettuata **solo** a seguito dell'**identificazione del sottoscrittore**, la cui identità deve essere accertata tassativamente con una delle seguenti modalità:

1. **esibizione di un idoneo documento di identificazione.** E' considerato idoneo documento di identificazione non solo la carta di identità, ma anche ogni altro documento rilasciato da una pubblica amministrazione che riporti le generalità anagrafiche del titolare e una sua fotografia e che sia quindi atto a consentire l'**accertamento dell'identità** ed il **riconoscimento** del sottoscrittore. Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con DPR 28 dicembre 2000 n. 445 prevede infatti, all'art. 35, che quando viene richiesto un documento d'identità, esso possa sempre essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente, quale il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione<sup>1</sup>, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato.

Pertanto **non** risultano **idonei** all'identificazione i documenti privi di fotografia (es. tesserini o certificati di attribuzione recanti il numero di codice fiscale).

Nel caso di identificazione attraverso un documento di identificazione, nell'attestazione devono essere riportati l'indicazione del tipo di documento e gli estremi del documento medesimo.

2. **conoscenza personale diretta da parte del pubblico ufficiale.** Il pubblico ufficiale dovrà attestare di aver identificato il sottoscrittore attraverso conoscenza diretta e dovrà specificare, anche in tale ipotesi, i dati (cognome, nome, luogo e data di nascita) che individuano la persona del sottoscrittore.

---

<sup>1</sup> Non tutti i libretti di pensione riportano la fotografia del titolare e quindi sono documenti idonei all'identificazione. L'autentica potrà quindi essere considerata valida solo ove non sia indicato genericamente il documento "libretto di pensione", ma anche, espressamente, la tipologia di libretto di pensione esibito, in modo che sia verificabile l'idoneità di tale documento a consentire l'identificazione del sottoscrittore che lo ha presentato (Consiglio di Stato, sez. V, 18 giugno 2001, n. 3212 e 29 ottobre 2012, n. 5504).

Le modalità di identificazione utilizzate devono essere **espressamente indicate nella formula dell'autentica**. Ciò significa che se l'autenticazione è effettuata cumulativamente per più sottoscrizioni, la formula utilizzata dal pubblico ufficiale per l'attestazione deve dare chiaramente e specificatamente conto delle diverse modalità di identificazione utilizzate per ciascun sottoscrittore.

A titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui le sottoscrizioni siano autenticate in parte attraverso documento di identificazione, in parte attraverso conoscenza diretta per l'autenticazione può essere utilizzata una formula del seguente tenore:

*“Attesto che i sottoscrittori sopra indicati, identificati attraverso i documenti di identificazione o per conoscenza personale, secondo quanto a fianco di ciascuno riportato, hanno apposto la firma in mia presenza”.*

*Generalità del pubblico ufficiale che esegue l'autentica*

Il pubblico ufficiale, nell'ambito dell'attestazione, **deve specificare la data ed il luogo nei quali viene effettuata l'autenticazione, nonché il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita**. Deve inoltre apporre di seguito la propria firma e il timbro dell'ufficio. Ciò significa che per una corretta autenticazione non è sufficiente la firma del soggetto autenticante, in quanto, per renderne chiaramente intellegibile e verificabile l'identità e i poteri certificatori, risulta necessaria l'indicazione per esteso e con calligrafia leggibile (nel caso in cui non siano utilizzati mezzi meccanici di scrittura) della sua identità, nonché dell'ufficio ricoperto.

## 2.2. CANDIDATI (*artt. 16, 17 e 17 quinquies – artt. 7, 8 e 9 delibera GP n. 773/2015*)

Possono candidare alla carica di presidente o di consigliere di comunità i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

I candidati devono essere indicati con cognome, nome, luogo e data di nascita.

E' opportuno che i candidati alla carica di consigliere di comunità siano contrassegnati da numeri arabi progressivi.

La carica di consigliere di comunità è compatibile con le cariche di sindaco e di componente dei consigli e delle giunte dei comuni appartenenti alla comunità.

La carica di presidente di comunità è compatibile con le cariche di consigliere, di sindaco e di assessore dei comuni appartenenti alla comunità.

Non è ammessa la contemporanea candidatura alla carica di presidente e di consigliere nella stessa Comunità o in comunità diverse.

Non è ammessa la candidatura alla carica di consigliere di comunità, ivi compresa la candidatura a Presidente, in più di una lista nella stessa comunità o in più di una comunità.

Si applicano inoltre, per i candidati alla carica di consigliere di comunità e per i candidati alla carica di presidente, le cause d'incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri comunali dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e dall'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1946, n. 5.

### 2.2.1. Accettazione ed autenticazione della candidatura – dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza di condizioni di incandidabilità.

Sia i candidati alla carica di presidente sia i candidati alla carica di consigliere di comunità **devono accettare la candidatura, dichiarando quanto indicato rispettivamente negli allegati 2 e 3.**

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere esplicita e non può contenere né condizioni né riserve in contrasto con la legge o tali da rendere dubbia la volontà di accettare.

La firma per accettazione della candidatura deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e s.m., pertanto dai soggetti e con le modalità indicati al paragrafo 2.1.

Ai sensi dell'art. 7 dei criteri approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 773 del 12 maggio 2015, la **dichiarazione di accettazione** della candidatura **dovrà contenere** anche *l'esplicita dichiarazione* di ogni candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

Pertanto ogni candidato dovrà contestualmente attestare l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui al predetto art. 10 rendendo una **dichiarazione sostitutiva** ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.

Le cause ostative alla candidatura alla carica di sindaco e consigliere comunale, che si ritengono estese alla carica di presidente e di consigliere di comunità, sono quindi indicate nell'articolo 10, comma 1 del citato d.lgs. n. 235/2012 e si riferiscono a:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-bis (associazioni di stampo mafioso anche straniere) del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del Testo unico approvato con DPR 9 ottobre 1990 n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato Testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati nella lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 316-ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore), 322 (istigazione alla corruzione), 322-bis (peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 323 (abuso d'ufficio), 325 (utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio), 326 (rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio), 331, secondo comma (interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità), 334 (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa), 346-bis (traffico di influenze illecite) del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Si avverte che, a norma dell'art. 87-bis del TU 16 maggio 1960 n. 570, chiunque, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

### 2.2.2. Numero dei candidati e rappresentanza di genere

La **candidatura** alla carica di **presidente** di Comunità è presentata assieme al **programma** del candidato presidente e ad **un'unica lista di candidati** alla carica di **consigliere** di comunità.

**CIASCUNA LISTA È IDENTIFICATA DAL NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE CUI ESSA È COLLEGATA.**

Le liste di candidati alla carica di consigliere di comunità sono formate da un numero di candidati **non superiore** al **numero dei consiglieri** da eleggere e **non inferiore** al **sessanta per cento** degli stessi, arrotondato all'unità superiore.

Per la formazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere di comunità è necessario tenere conto delle norme tese a promuovere la parità di accesso alle cariche elettive introdotte dal legislatore provinciale. L'articolo 17 quinquies, comma 5 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, dispone infatti che:

- in ciascuna lista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al trenta per cento del numero dei **candidati** della lista; se applicando detta percentuale ai candidati del genere meno rappresentato, si ricava un numero che contiene una cifra decimale inferiore a cinquanta centesimi, il numero di questi candidati è arrotondato all'unità inferiore;
- se la suddetta percentuale non è rispettata, e pertanto se uno dei generi supera il settanta per cento del numero dei **candidati** della lista, l'ufficio elettorale presso la comunità riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto di tale percentuale. La lista è ricusata se, per effetto della riduzione di genere operata dall'ufficio elettorale presso la comunità, risulta formata da un numero di candidati inferiore al minimo.

Il **numero** minimo e massimo dei candidati alla carica di consigliere di comunità di cui una lista può essere formata, nonché il numero minimo dei rappresentanti di genere che possono essere presenti nella medesima lista di candidati è indicato nelle seguenti tabelle. Il candidato alla carica di presidente **non** deve essere conteggiato nel numero dei candidati alla carica di consigliere di comunità.

*Numero minimo e massimo di candidati di ciascuna lista*

COMUNITA'	n. candidati per lista	
	numero minimo per ammissione della lista (60% dei consiglieri assegnati) arrotondato all'unità superiore	numero massimo (pari ai consiglieri assegnati)
Comunità territoriale della Val di Fiemme	8	12
Comunità di Primiero	6	10
Comunità Valsugana e Tesino	10	16
Comunità Alta Valsugana e Bersntol	14	22
Comunità della Valle di Cembra	8	12
Comunità della Val di Non	10	16
Comunità della Valle di Sole	8	12
Comunità delle Giudicarie	10	16
Comunità Alto Garda e Ledro	14	22
Comunità della Vallagarina	14	22
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri	6	10
Comunità Rotaliana – Königsberg	10	16
Comunità della Paganella	6	10
Comunità della Valle dei Laghi	8	12

Come detto in precedenza, in ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al trenta per cento del numero dei candidati della lista; se applicando detta percentuale ai candidati del genere meno rappresentato si ricava un numero che contiene una cifra decimale inferiore a cinquanta centesimi, il numero di questi candidati è arrotondato all'unità inferiore.

Pertanto, a titolo esemplificativo e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 17 quinquies, comma 5 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si indicano di seguito le modalità di formazione delle liste. Si precisa che il rapporto tra i generi può essere diverso (es: una lista di 13 candidati può essere formata da 7 donne e 6 uomini o una lista di sedici candidati da 8 uomini e 8 donne), purché vengano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

1. la presenza nella lista di rappresentanti di **entrambi** i generi;
2. il rispetto del numero **minimo** di rappresentanti del medesimo genere.

*Numero dei candidati alla carica di consigliere di comunità e rappresentanza minima di genere*

Comunità territoriale della Val di Fiemme	
n. candidati lista	n. <b>min</b> candidati stesso genere (30% del n. candidati) arrotondato
8	2
9	3
10	3
11	3
12	4

Comunità di Primiero	
n. candidati lista	n. <b>min</b> candidati stesso genere (30% del n. candidati) arrotondato
6	2
7	2
8	2
9	3
10	3

Comunità Valsugana e Tesino	
n. candidati lista	n. <b>min</b> candidati stesso genere (30% del n. candidati) arrotondato
10	3
11	3
12	4
13	4
14	4
15	5
16	5

Comunità Alta Valsugana e Bersntol	
n. candidati lista	n. <b>min</b> candidati stesso genere (30% del n. candidati) arrotondato
14	4
15	5
16	5
17	5
18	5
19	6
20	6
21	6
22	7

Comunità della Valle di Cembra	
n. candidati lista	n. <b>min</b> candidati stesso genere (30% del n. candidati) arrotondato
8	2
9	3
10	3
11	3
12	4

Comunità della Val di Non	
n. candidati lista	n. <b>min</b> candidati stesso genere (30% del n. candidati) arrotondato
10	3
11	3
12	4
13	4
14	4
15	5
16	5

Comunità della Valle di Sole	
n. candidati lista	n. <b>min</b> candidati stesso genere (30% del n. candidati) arrotondato
8	2
9	3
10	3
11	3
12	4

Comunità delle Giudicarie	
n. candidati lista	n. <b>min</b> candidati stesso genere (30% del n. candidati) arrotondato
10	3
11	3
12	4
13	4
14	4
15	5
16	5

Comunità Alto Garda e Ledro	
n. candidati lista	n. <b>min</b> candidati stesso genere (30% del n. candidati) arrotondato
14	4
15	5
16	5
17	5
18	5
19	6
20	6
21	6
22	7

Comunità della Vallagarina	
n. candidati lista	n. <b>min</b> candidati stesso genere (30% del n. candidati) arrotondato
14	4
15	5
16	5
17	5
18	5
19	6
20	6
21	6
22	7

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri	
n. candidati lista	n. <b>min</b> candidati stesso genere (30% del n. candidati) arrotondato
6	2
7	2
8	2
9	3
10	3

Comunità Rotaliana – Königsberg	
n. candidati lista	n. <b>min</b> candidati stesso genere (30% del n. candidati) arrotondato
10	3
11	3
12	4
13	4
14	4
15	5
16	5

Comunità della Paganella	
n. candidati lista	n. <b>min</b> candidati stesso genere (30% del n. candidati) arrotondato
6	2
7	2
8	2
9	3
10	3

Comunità della Valle dei Laghi	
n. candidati lista	n. <b>min</b> candidati stesso genere (30% del n. candidati) arrotondato
8	2
9	3
10	3
11	3
12	4



### 2.3. SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA (art. 17 quinquies, comma 3- art. 8 delibera G.P. n. 773/2015)

Il comma 3 dell'art. 17 quinquies, come integrato dall'art. 8 dei criteri approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 773 del 12 maggio 2015, dispone che la candidatura alla carica di presidente, il programma del candidato presidente e l'unica lista di candidati alla carica di consigliere di comunità che sostiene ciascun candidato presidente, devono essere sottoscritti da almeno il **dieci per cento** degli aventi diritto al voto per la designazione dei rappresentanti dei comuni nel corpo per l'elezione degli organi della comunità, **con arrotondamento all'unità superiore**.

Il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione di una candidatura alla carica di presidente, unitamente all'unica lista di candidati alla carica di consigliere di comunità che sostiene il candidato presidente ed al programma del candidato presidente, è calcolato sul **numero complessivo, per ciascuna comunità**, dei consiglieri e sindaci in carica, come derivante dalle comunicazioni fatte dai segretari comunali dei comuni appartenenti alla comunità di riferimento, ai sensi dell'art.8, comma 1, dei criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 773 del 12 maggio 2015.

Per le comunità nel cui territorio sono presenti comuni retti da un commissario straordinario, si rinvia a quanto riportato nella circolare n. 1/EL-COMUNITA' del 22 maggio 2015.

Il limite **minimo** di sottoscrizioni è vincolante, per cui non dovranno essere ammesse candidature accompagnate da un numero di sottoscrizioni inferiore a quello indicato.

La firma dei sottoscrittori deve essere autenticata, anche cumulativamente con un unico atto, da uno dei soggetti e secondo le modalità indicate al paragrafo 2.1. Per ogni sottoscrittore va indicato il nome, cognome, luogo e data di nascita.

**I CANDIDATI NON POSSONO SOTTOSCRIVERE LE LISTE DEI CANDIDATI CONSIGLIERI E LE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE.**

Ciascun sottoscrittore può sottoscrivere **una sola** dichiarazione di presentazione di candidatura alla carica di presidente, unitamente al programma ed all'unica lista di candidati alla carica di consigliere di comunità che sostiene il candidato presidente; la contravvenzione a tale norma comporta l'applicazione della pena dell'ammenda da 200 a 1.000 euro (art. 93 comma 2 del TU 16 maggio 1960 n. 570).

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 "*Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature*" (fissato al trentunesimo giorno successivo al turno generale delle elezioni dei comuni).

L'ufficio elettorale costituito presso ciascuna Comunità verificherà che i sottoscrittori siano ricompresi nell'elenco dei consiglieri e sindaci proclamati eletti, trasmesso dai segretari comunali dei comuni ricompresi nel territorio di ciascuna Comunità.

### § 3. Presentazione e ricevimento delle candidature (art. 17 quinquies - articoli 7, 8 e 9 delibera GP n. 773/2015)

#### 3.1. DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE (art. 17 quinquies - art. 7 delibera GP n. 773/2015).

La presentazione delle candidature è regolata dall'art. 17 quinquies della legge provinciale n. 3 del 2006 e dai criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 773 del 12 maggio 2015.

La presentazione delle candidature deve essere fatta presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la comunità ed in particolare al segretario generale della comunità, quale responsabile dell'ufficio elettorale della comunità per la quale vengono presentate le candidature, (art. 9, comma 1, delibera G.P. n. 773/2015), consegnando:

1. la **dichiarazione di presentazione delle candidature** (candidatura alla **carica di presidente** di comunità, unitamente al **programma** del candidato presidente ed all'**unica lista di candidati** alla carica di consigliere di comunità che sostiene il candidato presidente) in tre copie (un originale più due copie). Tale dichiarazione deve essere debitamente sottoscritta, come richiesto dalla legge.

Si rammenta che le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate.

Si evidenzia che la **dichiarazione di presentazione** delle candidature deve essere redatta e presentata in modo tale da **dare assoluta garanzia dell'unità, indivisibilità e non manipolabilità** del documento. In particolare è necessario che le firme dei sottoscrittori siano apposte sullo **stesso foglio dell'autenticazione** con modalità tali da provare in maniera inoppugnabile l'unicità e la non manipolabilità del documento, ossia del collegamento tra i fogli contenenti le sottoscrizioni, l'autenticazione ed i nominativi dei candidati (cfr. *ex pluribus* Cons. di Stato sent. n. 7312, n. 7313, n. 7314, n. 7315 di data 5 ottobre 2010; sent. n. 2234 e 2235 di data 6 maggio 2014). Si sottolinea quindi la necessità che il modello di dichiarazione di presentazione delle candidature (come pure gli eventuali atti separati) sia stampato su foglio di **formato A3** o, comunque, che venga utilizzato e presentato in modo tale da dare assoluta garanzia dell'unicità del documento. Si allega pertanto un modello di dichiarazione di presentazione delle candidature – *Allegato 1* – con gli eventuali atti separati necessari per la raccolta di tutte le sottoscrizioni necessarie;

2. il **programma integrale** del candidato alla carica di presidente
3. la **dichiarazione di accettazione della candidatura** (*Allegato 2* per il candidato-presidente e *Allegato 3* per i candidati consiglieri di comunità).

La firma del dichiarante deve essere autenticata (cfr. sub 2.1.) e la dichiarazione deve contenere:

- l'indicazione della lista, identificata dal nome e cognome del candidato alla carica di Presidente cui essa è collegata;
- l'indicazione di non essere **contemporaneamente** candidato alla carica di consigliere di comunità e di presidente (nel medesimo turno elettorale);
- l'indicazione di non essere candidato alla carica di consigliere di comunità, ivi compreso a Presidente, in altre liste o in altre comunità;
- l'esplicita dichiarazione del candidato, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 235/2012 (si veda sub 2.2.1);

4. il **certificato**, rilasciato per ogni **candidato** dal sindaco competente, attestante l'iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali;
5. l'indicazione, contenuta nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, di **uno o due delegati di lista** i quali potranno designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale e presso l'ufficio elettorale, costituiti presso la comunità (*Allegato 4*).

Le designazioni e le dichiarazioni devono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata come indicato sub 2.1.

*Allo scopo di facilitare il compito dei presentatori delle liste e per agevolare l'esame della documentazione da parte degli organi ed uffici interessati, sono stati predisposti i modelli, riprodotti in allegato alla presente pubblicazione, gli atti e i documenti necessari per la formazione e la presentazione delle candidature.*

Gli atti ed i documenti richiesti a corredo delle candidature sono esenti da bollo (DPR 26/10/1972, n. 642, Allegato B, n. 1).

Si evidenzia che, in considerazione del carattere di specialità che riveste la normativa elettorale, non si applicano al procedimento elettorale (con riferimento, in particolare, ai certificati d'iscrizione nelle liste elettorali) i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m. (v. parere del Consiglio di Stato, sez. I, 13 dicembre 2000 e sent. Consiglio di Stato, sez V, 16 aprile 2012, n. 2178), né le disposizioni in materia di "autodichiarazioni" di cui all'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (circ. Ministero dell'Interno – Direzione Centrale Servizi Elettorali n. 5/2012).

### 3.2 LUOGO, TERMINE INIZIALE E FINALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE (*art. 17 quinquies – art. 9 delibera G.P. n. 773/2015*)

Le candidature alla carica di presidente, che devono essere depositate unitamente al programma del candidato presidente e all'unica lista di candidati alla carica di consigliere di comunità, con i relativi allegati, vanno presentate all'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede delle comunità, ed in particolare al segretario generale di comunità quale responsabile dell'ufficio elettorale, **dalle ore otto del trentesimo giorno fino alle ore 12.00 del trentunesimo giorno successivo allo svolgimento del turno generale delle elezioni dei comuni.**

L'ufficio elettorale dovrà garantire l'apertura nel primo giorno, dalle ore otto alle ore diciassette e, nel secondo giorno, dalle ore otto alle ore dodici.

### 3.3 CHI PUÒ EFFETTUARE LA MATERIALE PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le candidature possono essere presentate dal candidato-presidente, dai sottoscrittori della lista o dai delegati indicati ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera f) dei criteri approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 773 del 12 maggio 2015.

### 3.4. COMPITI DELL'UFFICIO ELETTORALE DELLA COMUNITÀ (*art. 17 quinquies – art. 9 delibera G.P. n. 773/2015*)

Il segretario generale di comunità, quale responsabile dell'ufficio elettorale costituito presso la comunità, rilascia dettagliata ricevuta degli atti presentati. La ricevuta deve indicare il giorno, l'ora, prendendone nota anche sugli atti, ed il numero progressivo della presentazione.

È opportuno precisare che il segretario generale, in qualità di responsabile dell'ufficio elettorale di comunità, non può rifiutarsi di ricevere le candidature e i relativi allegati; spetterà all'ufficio elettorale nella sua intera composizione, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, controllare la regolarità sostanziale delle candidature e della documentazione ad esse inerente. È opportuno, tuttavia, che il segretario di comunità non ometta di far rilevare le irregolarità emerse da un controllo degli atti. Ad esempio, sarà cura del segretario generale della comunità verificare che le firme dei presentatori della lista siano debitamente autenticate; che i sottoscrittori siano amministratori (sindaci o consiglieri comunali) dei comuni del territorio della comunità di riferimento, aventi diritto al voto per la designazione dei rappresentanti dei comuni nel corpo elettorale; che sia stato presentato il certificato attestante che ciascun candidato è iscritto nelle liste elettorali e la dichiarazione di accettazione della candidatura (con la dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza delle condizioni di incandidabilità).

Tale controllo preventivo potrà essere espletato solo se le liste vengono presentate con il necessario anticipo sulla scadenza del termine previsto dalla legge, poiché dopo le ore 12.00 del **trentunesimo** giorno successivo allo svolgimento del turno generale delle elezioni dei comuni, nessuna lista potrà essere accettata né restituita per essere ripresentata corretta da eventuali irregolarità riscontrate.

È opportuno che al momento della presentazione delle liste venga indicato il nominativo ed il recapito della persona a cui fare riferimento per eventuali comunicazioni da parte dell'ufficio elettorale.

In mancanza di norme di maggior dettaglio sulla materia, si rende necessario che l'ufficio elettorale di comunità ed i presentatori delle candidature tengano presente che saranno ammesse al deposito soltanto quelle candidature i cui presentatori si troveranno, al più tardi alle ore 12.00 dell'ultimo giorno utile, nel locale destinato al ricevimento; a tale scopo il segretario farà in modo che nessuno possa entrare in detto locale scaduta l'ora indicata.

Sarà cura del segretario generale di ciascuna comunità, in qualità di responsabile dell'ufficio elettorale di comunità, adottare eventuali provvedimenti organizzativi che si dovessero rendere utili o necessari in relazione ai predetti adempimenti.

**Nel pomeriggio del trentunesimo giorno** successivo allo svolgimento del turno generale delle elezioni dei comuni, l'ufficio elettorale costituito presso la comunità acquisisce gli atti ricevuti per la presentazione delle candidature ed inizia l'esame degli stessi.

## PARTE SECONDA

### DELEGATI DI LISTA – RAPPRESENTANTI DI LISTA – TURNO DI BALLOTTAGGIO

#### § 4. Delegati di lista e rappresentanti di lista (artt.7 - 13 delibera GP n. 773/2015)

L'art. 7, comma 3, lett. f) della deliberazione della Giunta provinciale n. 773 del 12 maggio 2015, prevede che i sottoscrittori della lista designino una o due persone quali **delegati di lista**.

La designazione dei delegati deve essere fatta per iscritto e la loro firma, apposta negli atti compiuti in base alle norme per l'elezione degli organi delle comunità, deve essere autenticata dai soggetti e secondo le modalità indicate *sub* 2.1.

Sebbene la legge nulla disponga in proposito, è preferibile che i delegati vengano scelti tra i sottoscrittori della lista e non fra i candidati.

I delegati, oltre a poter essere incaricati della materiale presentazione della lista all'ufficio elettorale di comunità, hanno la *facoltà* di individuare **un solo** rappresentante di lista, (la designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma *facoltativa*, in quanto è fatta nell'interesse della lista rappresentata). I delegati di lista possono designare anche se stessi come rappresentanti di lista.

La designazione dei rappresentanti di lista va fatta con *dichiarazione scritta*, su carta semplice, e la firma dei delegati deve essere autenticata dai soggetti e secondo le modalità indicate *sub* 2.1. (*Allegato 4*).

Le designazioni dei rappresentanti di lista devono essere consegnate *all'ufficio elettorale presso la comunità*, entro le ore 15.00 del giorno precedente l'elezione, *oppure direttamente al presidente del seggio elettorale* prima dell'inizio delle operazioni di voto, la mattina stessa dell'elezione.

I rappresentanti di lista, previa identificazione, hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali.

#### § 5. Turno di ballottaggio per l'elezione del presidente di comunità (art. 17 septies)

La legge provinciale dispone che è previsto un turno di ballottaggio qualora al primo turno nessun candidato alla carica di presidente ottenga la maggioranza assoluta dei voti.

Al turno di ballottaggio sono ammessi i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti ottenuti è ammesso al ballottaggio il candidato più giovane.

Il turno di ballottaggio si svolge il quattordicesimo giorno successivo alla data stabilita per l'elezione del primo turno.

## PARTE TERZA

### ESAME DELLE CANDIDATURE DA PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE COSTITUITO PRESSO CIASCUNA COMUNITÀ ED ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

#### § 6. Premessa

Prima di illustrare le varie operazioni che l'ufficio elettorale costituito presso ciascuna comunità deve compiere per l'esame delle candidature e delle liste dei candidati presentate, si fa presente che dette operazioni debbono essere ultimate, **improrogabilmente, entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.**

L'ufficio elettorale, al fine di rispettare il termine di cui sopra, è opportuno che adotti le proprie determinazioni in ordine alle singole liste e quindi inizi ad esaminare attentamente ogni candidatura, con la relativa documentazione, non appena scaduto il termine di presentazione delle liste (ore 12.00 del **trentunesimo giorno** successivo allo svolgimento del turno generale delle elezioni dei comuni), al fine di rilevare eventuali irregolarità.

#### § 7. Operazioni dell'ufficio elettorale di comunità

##### **a) Adempimenti dell'ufficio elettorale di comunità (art. 17 quinquies - artt. 10, 11 e 12 delibera GP n. 773/2015)**

Le operazioni dell'ufficio elettorale costituito presso ciascuna comunità, per quanto riguarda l'esame delle candidature, sono le seguenti:

##### *1. Accertamento del rispetto del termine per la presentazione delle candidature.*

Come **prima operazione** l'ufficio elettorale verificherà, in base alle annotazioni effettuate al momento della presentazione della candidatura, se le candidature siano state presentate entro i termini previsti dall'articolo 17 quinquies della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3. L'ufficio elettorale ricuserà le candidature alla carica di presidente, e la lista di candidati consiglieri collegata, presentate oltre detto termine.

##### *2. Accertamento della quota di rappresentanti di ogni genere*

Come **seconda operazione** l'ufficio elettorale costituito presso ciascuna comunità dovrà accertare il rispetto delle disposizioni sulla rappresentanza di genere previste dall'art. 17 quinquies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

In primo luogo l'ufficio elettorale accerterà quindi che le liste dei candidati siano formate da rappresentanti di entrambi i generi (art. 17 quinquies, comma 5) e ricuserà la lista qualora i candidati appartengano tutti al medesimo genere.

L'ufficio elettorale dovrà quindi accertare che sia rispettato il numero minimo di rappresentanti del medesimo genere fissato dal medesimo comma 5 dell'art. 17 quinquies e corrispondente al trenta per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità inferiore, in caso di numero con cifra decimale inferiore a cinquanta centesimi (vedi *sub* 2.2.2.). Nel caso in cui tale percentuale non sia rispettata, l'ufficio elettorale ridurrà la lista, stralciando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, al fine di assicurare il rispetto della rappresentanza di genere. Qualora, in seguito a tale riduzione, il numero dei candidati della lista esaminata risulti inferiore al numero minimo richiesto per l'ammissione, l'ufficio elettorale ricuserà la lista.

### *3. Verifica del numero dei sottoscrittori e della regolarità dei moduli contenenti le firme*

La **terza operazione** consiste nel controllare se il numero dei sottoscrittori è quello prescritto (si veda § 2.4.).

A tale scopo dovranno essere contate le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di presidente di comunità e dell'unica lista dei candidati alla carica di consigliere di comunità che sostiene il candidato presidente, e negli altri atti ad esse eventualmente allegati; inoltre dovranno essere accertati la regolarità delle autenticazioni ed il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di sindaco o consigliere comunale con diritto al voto per la designazione dei rappresentanti dei comuni nel corpo per l'elezione degli organi delle comunità (sindaci e consiglieri comunali **in carica** di comuni appartenenti al territorio della comunità di riferimento), requisito che deve risultare dagli elenchi dei consiglieri e sindaci proclamati eletti trasmesso dai segretari comunali all'ufficio elettorale della comunità di riferimento.

L'ufficio elettorale dovrà depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli per i quali manchi il requisito di sindaco o consigliere comunale con diritto al voto per la designazione dei rappresentanti dei comuni nel corpo per l'elezione degli organi della comunità di riferimento e quelli che hanno sottoscritto la dichiarazione di presentazione di altra candidatura o lista depositata in precedenza.

Se, compiute tali verifiche, la candidatura o la lista non risulta sottoscritta dal prescritto numero minimo di elettori, per i quali sia regolarmente dimostrata tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate, essa deve essere senz'altro riusata.

Tuttavia, se la candidatura e la lista fosse stata presentata ed esaminata dall'ufficio elettorale con congruo anticipo, nulla vieta che la relativa dichiarazione di presentazione venga completata delle firme mancanti, sempre che la regolarizzazione avvenga prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature (ore 12.00 del 31° giorno successivo allo svolgimento del turno generale delle elezioni dei comuni).

### *4. Esame della lista, dell'esistenza del programma del candidato presidente e della posizione dei singoli candidati*

La **quarta operazione** consiste nell'esame della lista, del programma del candidato presidente e della posizione dei singoli candidati. A tale scopo l'ufficio elettorale verificherà se, per ciascuno dei candidati alla carica di presidente e di consigliere di comunità, vi siano:

- la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata dall'interessato, debitamente autenticata, con la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità previste dall'art. 10 del d.lgs. n. 235/2012 e delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dagli articoli 11 e 12 della L.R. n. 3/1994 e dall'articolo 20 della L.R. n. 5/1956;
- il certificato attestante l'iscrizione del candidato nelle liste elettorali;

L'ufficio elettorale verificherà inoltre se per ciascuno dei candidati alla carica di presidente sia stato presentato il programma del candidato presidente.

I candidati a carico dei quali viene accertata la mancanza della dichiarazione sostitutiva di cui sopra o la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal citato art. 10 del decreto legislativo 235/2012 e delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dagli articoli 11 e 12 della L.R. n. 3/1994 e dall'articolo 20 della L.R. n. 5/1956, o per i quali è accertata la mancanza del certificato di iscrizione nelle liste elettorali o la irregolarità della dichiarazione, dovranno essere cancellati dalla lista.

Se la mancanza o l'irregolarità è riferibile alla candidatura a presidente, questa viene ovviamente riusata; l'unica lista che sostiene tale candidatura deve essere anch'essa riusata, poiché è venuta a mancare la candidatura alla carica di presidente collegata.

Dovrà, inoltre, essere accertato che le generalità dei candidati contenute nelle dichiarazioni di accettazione corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di lista, disponendo in caso contrario gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sulla identità dei candidati ed errori nella stampa delle schede.

Qualora sia accertata la mancanza del programma del candidato presidente, viene riusata la candidatura alla carica di presidente di comunità; deve essere riusata pertanto anche l'unica lista che sostiene detta candidatura alla carica di presidente.

La **quinta operazione** consiste nel cancellare dalla lista i nomi dei candidati già compresi in altra lista della stessa comunità presentata in precedenza e che sia stata ammessa perché riconosciuta regolare. Inoltre, l'ufficio elettorale dovrà cancellare dalle liste dei candidati alla carica di consigliere di comunità i nominativi dei candidati alla carica di presidente eventualmente compresi nelle liste medesime.

La **sesta operazione** consiste nel verificare se la lista, oltre al candidato alla carica di presidente, è formata dal numero minimo di candidati (si veda *sub* 2.2.2.) e nel riusare le liste che non lo siano. Per le liste che, al contrario, sono formate da un numero di candidati superiore al massimo consentito, l'ufficio elettorale provvederà a ridurle a tale numero, cancellando gli ultimi nominativi, in base all'ordine di presentazione della lista stessa.

È evidente che tali cancellazioni non saranno necessarie, qualora la lista si trovi già ridotta al limite prescritto, in conseguenza delle cancellazioni effettuate in precedenza.

Ai sensi dell'articolo 17 quinquies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, a ciascun candidato alla carica di presidente corrisponde un'unica lista di candidati alla carica di consigliere comunale.

Ciascuna lista è identificata dal nome e cognome del candidato alla carica di presidente cui essa è collegata.

**E' importante sottolineare quindi come la riusazione alla carica di presidente comporta la riusazione dell'unica lista ad essa collegata. La riusazione dell'unica lista che sostiene una candidatura alla carica di presidente comporta la riusazione della candidatura medesima.**

##### *5. Eventuale nuova riunione dell'ufficio centrale circoscrizionale*

Entro le ore 9.00 del secondo giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle candidature (del 33° giorno successivo allo svolgimento del turno generale delle elezioni dei comuni) l'ufficio elettorale torna eventualmente a riunirsi e in tale occasione può ammettere nuovi documenti, ma solo al fine di sanare mere irregolarità o errori materiali contenuti nella documentazione, assegnando un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista o la candidatura deve essere definitivamente riusata.

Le decisioni sulle questioni controverse, prodotte seduta stante, sono definitive.

##### *6. Fissazione dell'ordine delle liste mediante sorteggio*

Dopo l'approvazione definitiva di tutte le candidature, l'ufficio elettorale costituito presso ciascuna comunità stabilisce, mediante sorteggio, l'ordine delle candidature alla carica di presidente e della relativa ed unica lista di candidati alla carica di consigliere, assegnando un



numero progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente, essendo ciascuna lista identificata dal nome e cognome del candidato alla carica di presidente cui essa è collegata.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 17 quinquies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, a ciascun candidato alla carica di presidente corrisponde la relativa ed unica lista di candidati alla carica di consigliere di comunità.

Il sorteggio è pertanto effettuato fra le liste identificate dal nome e cognome del candidato alla carica di presidente.

Alle operazioni di sorteggio possono partecipare su richiesta i delegati di lista o i candidati alla carica di presidente.

#### **§ 8. Pubblicazione delle liste dei candidati ammesse e trasmissione alla Provincia delle candidature definitivamente approvate dall'ufficio elettorale.**

Le decisioni dell'ufficio elettorale e pertanto le liste definitive con i nomi, secondo l'ordine di sorteggio, dei candidati alla carica di presidente di comunità e dei candidati alla carica di consigliere di comunità che rispettivamente li sostengono, con indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, devono essere **immediatamente pubblicate** all'albo pretorio informatico della comunità e, ove presente, nell'apposita sezione internet del sito della comunità.

Le liste definitive devono altresì essere contestualmente trasmesse a ciascun comune della comunità, affinché ne curi la relativa comunicazione ai rispettivi rappresentanti nel corpo elettorale, nonché per la relativa pubblicazione all'albo pretorio informatico, entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione.

Le decisioni dell'ufficio elettorale devono altresì essere **immediatamente** comunicate alla Provincia autonoma di Trento - Progetto per lo sviluppo della riforma istituzionale (art. 12, comma 5, delibera G.P. n. 773/2015) per la stampa delle schede.

Il segretario generale di comunità dovrà provvedere alla tempestiva ed esatta esecuzione di quanto segue.

Al termine dei lavori dell'ufficio elettorale, il segretario generale di comunità, in qualità di responsabile dell'ufficio elettorale:

- ritira dal predetto ufficio elettorale una copia del verbale di approvazione di ciascuna candidatura a presidente di comunità e della relativa lista di candidati alla carica di consigliere di comunità (alla copia del verbale dell'ufficio elettorale va allegata una copia della dichiarazione di presentazione di ciascuna candidatura e lista approvata), nonché una copia del verbale delle operazioni di sorteggio;
- raccoglie gli atti in un'apposita cartella, completando la medesima con l'indicazione del numero delle liste presentate ed approvate dall'ufficio elettorale;
- provvede nello stesso giorno a consegnare, dietro ricevuta, il materiale di cui sopra (verbali, liste ed allegati raccolti nelle rispettive cartelle) al personale incaricato presso la Provincia Autonoma di Trento – Progetto per lo sviluppo della Riforma istituzionale – Trento – via Romagnosi, 9.

Poiché, com'è ovvio, l'indicazione errata delle generalità dei candidati nelle schede di votazione può dar luogo a gravissimi inconvenienti per il regolare svolgimento delle elezioni, si ritiene necessario che la collazione dei nominativi dei candidati riportati nelle comunicazioni da inviare alla Provincia – struttura competente: "Progetto per lo sviluppo della Riforma istituzionale", sia effettuata, sulla scorta dei documenti prodotti per la presentazione dei candidati, sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del presidente dell'ufficio elettorale.

## **§ 9. Turno di ballottaggio per l'elezione del presidente di comunità**

Per gli adempimenti connessi allo svolgimento del turno di ballottaggio, l'ufficio elettorale darà atto del mancato raggiungimento del "quorum" richiesto al primo turno nel verbale dell'ufficio elettorale.

L'ufficio elettorale provvede immediatamente alla verifica della regolarità delle candidature ed al **sorteggio** del numero progressivo da assegnare ai due candidati alla carica di presidente ammessi al turno di ballottaggio.

Accertata la regolarità delle candidature ammesse, ne viene data comunicazione alla struttura competente della Provincia Autonoma di Trento per la predisposizione e stampa delle schede.